

COPIA

COMUNE DI BARICELLA

Deliberazione del Consiglio Comunale N. 12

Adunanza ordinaria - in 1a convocazione - seduta Pubblica

OGGETTO :

DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE DELLA TASSA SUI SERVIZI
INDIVISIBILI - TASI - PER L'ANNO 2015

L'anno duemilaquindici il giorno quindici del mese di Aprile alle ore 19:30 nella sala delle adunanze consiliari.

In seguito a convocazione del Sindaco ai sensi del D.Lgs 267 del 18.08.2000, notificata a ciascun consigliere nelle forme prescritte dalla legge, si è oggi adunato il Consiglio Comunale.

Fatto l'appello risultano:

BOTTAZZI ANDREA	Sindaco	Presente
BORTOLAZZI ROSSELLA	Consigliere	Assente
CECCARDI GIAMPIERO	Consigliere	Presente
FIZZONI MAURO	Consigliere	Assente
FRAZZONI FEDERICA	Consigliere	Presente
LESI LUCA	Consigliere	Presente
MATTIOLI OMAR	Consigliere	Presente
PASI RITA	Consigliere	Presente
SIMONI GINA SIMONA	Consigliere	Presente
BERTUZZI FRANCO	Consigliere	Presente
BARONE CARMELO	Consigliere	Presente
BIGNAMI VALENTINA	Consigliere	Presente
LAZZARI MIRKO	Consigliere	Presente

Ai sensi dell'art. 28 comma 4 dello Statuto Comunale partecipa alla seduta l'Assessore esterno Neri Mara

Partecipa il Segretario Generale RIMONDI GRAZIELLA.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il signor BOTTAZZI ANDREA quale SINDACO assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Nominati scrutatori i Sigg.: Lazzari Mirko, Lesi Luca e Frazzoni Federica

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l'art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, che ha istituito l'imposta unica comunale (IUC), che si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

PREMESSO CHE:

- l'art. 1, comma 682, della legge n. 147 del 2013, prevede che con regolamento da adottarsi ai sensi dell'art. 52 del D.lgs. n. 446 del 1997 il Consiglio Comunale determina la disciplina della TASI;
- l'art. 1, comma 683 prevede che il Consiglio Comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le aliquote TASI, in conformità con i servizi indivisibili ed i relativi costi, prevedendo anche la possibilità di differenziarle in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili;

CONSIDERATO CHE per “servizi indivisibili”, s'intendono in linea generale, i servizi e le prestazioni fornite dai comuni alla collettività per i quali non sia attivo alcun tributo o tariffa secondo le seguenti definizioni:

- servizi generali: prestazioni, attività, opere, la cui utilità ricada omogeneamente su tutta la collettività del comune;
- servizi dei quali benefici l'intera collettività, ma di cui non si possa quantificare il maggiore o minore beneficio tra un cittadino ed un altro e per i quali non sia possibile effettuare alcuna suddivisione in base all'effettivo utilizzo individuale;

RILEVATO CHE la legge n. 147 del 2013, prevede:

- all'art. 1, comma 676, che l'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille. Il comune, con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento;
- all'art. 1, comma 677, che il comune, con la medesima deliberazione di cui al comma 676, può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. Per il 2014-2015 l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille;
- all'art. 1, comma 678, che per i fabbricati rurali ad uso strumentale, così come definiti dall'art. 9, comma 3 -bis, del D.L. n. 557 del 1993, l'aliquota massima della TASI non può comunque eccedere il limite dell'1 per mille;

VISTA la propria deliberazione n. 17 del 29/04/2014 con cui è stato approvato il Regolamento per l'applicazione dell'Imposta unica comunale (IUC) – Parte II – Tassa sui servizi indivisibili (TASI), di seguito anche indicato per brevità come “Regolamento TASI”;

RICHIAMATO in particolare l'art. 7 del citato Regolamento TASI, il quale dispone:

- “1. L'aliquota di base della TASI è pari all' 1 per mille.*
- 2. Il Consiglio Comunale approva le aliquote entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione. Con il medesimo atto può essere deliberato l'azzeramento dell'aliquota con riferimento a determinate fattispecie imponibili, a settori di attività e a tipologia e destinazione degli immobili.*
- 3. Il Consiglio Comunale delibera l'individuazione dei servizi indivisibili e l'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta.*
- 4. Le aliquote della TASI vengono deliberate nei limiti stabiliti dalle norme statali, in conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi del comma precedente e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili.*
- 5. Ai sensi dell'articolo 1, comma 169, della Legge n. 296/2006, le aliquote stabilite dalla legge possono essere variate entro i termini previsti dalla norma per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio cui le aliquote di riferiscono, con effetto dal 1° gennaio”.*

CONSIDERATO CHE ai sensi di quanto previsto dall'art. 1, comma 682 punto b), della L. 147/2013 e in base a quanto previsto dal citato Regolamento TASI è necessario indicare, per l'anno 2015, i servizi e l'importo dei costi che saranno coperti dalla TASI anche solo parzialmente;

Servizio indivisibile	Stanziamiento 2015
Illuminazione pubblica	140.000,00
Viabilità, circolazione stradale e servizi connessi	78.160,00
Polizia municipale	46.100,00
Parchi e servizi di tutela ambientale del verde	991.650,00
Sport e cultura	43.500,00
Servizi cimiteriali (esclusa illuminazione votiva)	37.000,00
Totale	1.336.410,00
Gettito TASI presunto	500.000,00
Percentuale copertura costo servizi con gettito TASI	37,41%

RITENUTO di individuare come sopra riportati i servizi indivisibili e che gli stessi troveranno in quota parte copertura dal presunto gettito TASI di € 500.000,00 come da schema del bilancio di previsione per l'anno 2015;

CONSIDERATO CHE, dalle stime operate sulle basi imponibili, il fabbisogno finanziario dell'Ente può essere soddisfatto, adottando le aliquote indicate nel dispositivo;

RITENUTO di non procedere all'applicazione delle maggiorazioni dello 0,8 per mille per le detrazioni a favore dell'abitazione principale e di non prevedere altre riduzioni ed esenzioni per le fattispecie indicate all'art. 8 del Regolamento TASI, al fine di semplificare gli adempimenti in capo ai contribuenti, riservandosi la facoltà di prevedere apposite misure di contribuzione economica a fini perequativi e di equità fiscale come la creazione di apposito fondo di bilancio da destinare ai soggetti con minori capacità reddituali;

RITENUTO, nell'ottica di garantire la massima semplificazione negli adempimenti in carico ai contribuenti, di porre a zero l'aliquota per gli immobili diversi dalla abitazione principale, con esclusione delle fattispecie per cui è prevista l'esenzione dall'IMU (immobili merce, fabbricati rurali strumentali, immobili destinati alla ricerca scientifica);

VISTO il D.M. 16 marzo 2015, che ha stabilito, per l'anno 2015, il differimento al 31 maggio 2015 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione da parte degli enti locali;

VISTO l'art. 1 comma 169 della Legge n. 296/2006 (Finanziaria 2007) la quale ha previsto che: *“Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”*;

DATO ATTO CHE la trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote relative alla IUC mediante inserimento nel Portale del federalismo fiscale costituisce a tutti gli effetti adempimento dell'obbligo di invio di cui al combinato disposto dell'art. 52, comma 2 del D.Lgs 15 dicembre 1997, n. 446 e dell'art. 13, commi 13-bis e 15 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214;

DATO ATTO altresì che in materia di IMU il medesimo comma 13-bis dispone che l'efficacia delle deliberazioni di approvazione delle aliquote, nonché dei regolamenti, decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico, mentre per la TASI e la TARI tale pubblicazione, che, ai sensi del già citato comma 15 dell'art. 13 del D.L. 201 del 2011, sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'art. 52, comma del D.Lgs n. 446 del 1997, ha una finalità meramente informativa e non costituisce condizione di efficacia dell'atto;

RICHIAMATA la nota del 28.02.2014 n. 4033 del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, Direzione Federalismo Fiscale relativa alle modalità di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote;

VISTO l'art. 1 comma 679 della Legge n. 190/2014 (Legge di Stabilità 2015) che stabilisce vincoli relativi alle aliquote IMU e TASI;

DATO ATTO CHE con apposita convenzione rep. n. 25/2013 sono state trasferite all'Unione Terre di Pianura le funzioni relative alle entrate tributarie e ad alcune entrate patrimoniali e con deliberazione di Giunta dell'Unione Terre di Pianura n. 47 del 21/12/2013 è stato disposto l'avvio operativo della gestione associata del servizio tributi dall'1/1/2014, attribuendo al Dr. Riccardo Barbaro le funzioni di Responsabile dell'Ufficio Tributi Associato e Responsabile del tributo per tutti i tributi gestiti;

VISTO:

- l'art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000, che sancisce la competenza del Consiglio Comunale all'approvazione del presente atto
- il parere della commissione consiliare competente

ACQUISITI i pareri ai sensi dell'art. 49 comma 1 e art. 147 bis del D.Lgs 267/2000

ACQUISITO il parere del revisore Unico ai sensi dell'art. 239 del Dlgs 267/2000

PRESENTI 11
 VOTANTI 11

CON 7 voti favorevoli e 4 contrari (Bertuzzi, Barone, Bignami e Lazzari) espressi nei modi e nelle forme di legge

DELIBERA

1. Determinare, per l'anno 2015, le seguenti aliquote d'applicazione della componente IUC - Tassa sui servizi indivisibili (TASI):

ALIQUOTE	FATTISPECIE IMPONIBILI
0,20%	Abitazione principale e relative pertinenze come individuate nel Regolamento TASI, con esclusione degli immobili accatastati in categoria A1, A8 e A9 e relative pertinenze in C2, C6 e C7 (già assoggettate ad IMU)
0,20%	Immobili assimilati alla A.P. per Regolamento: <ul style="list-style-type: none"> • unità immobiliare e relativa pertinenza, nella misura massima di una pertinenza per ciascuna delle categorie catastali C2, C6, C7, posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziano o disabile che acquisisce la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
0,20%	Immobili assimilati alla A.P. per Legge: <ul style="list-style-type: none"> • unità immobiliare e relativa pertinenza, nella misura massima di una pertinenza per ciascuna

	<p>delle categorie catastali C2, C6 e C7, posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata;</p> <ul style="list-style-type: none"> • unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari; • fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008; • casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio; • unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;
0,10%	<ul style="list-style-type: none"> • Fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9 comma 3-bis del D.L. 30 dicembre 1993, n. 557, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133
0,25%	<ul style="list-style-type: none"> • fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati (immobili merce) • immobili destinati alla ricerca scientifica
0,00%	Tutte le altre fattispecie imponibili diverse da quelle indicate sopra

2. Dare atto che, ai sensi dell'art. 4 del Regolamento TASI, nel caso in cui l'immobile imponibile sia occupato da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale, l'occupante versa la TASI nella misura del 10 per cento del tributo

complessivamente dovuto in base all'aliquota applicabile per la fattispecie imponibile occupata. La restante parte è dovuta dal possessore;

3. Dare atto che le aliquote di cui al punto precedente, garantiranno per l'anno 2015 un gettito TASI a copertura di quota parte dei servizi indivisibili indicati nel presente atto;
4. Demandare all'Ufficio Tributi Associato dell'Unione Terre di Pianura l'inserimento nel Portale del federalismo fiscale della presente deliberazione, con le modalità stabilite dalla legge e dalla vigente prassi amministrativa;

IL CONSIGLIO COMUNALE

PRESENTI 11

VOTANTI 11

CON 7 voti favorevoli e 4 contrari (Bertuzzi, Barone, Bignami e Lazzari) espressi nei modi e nelle forme di legge

DELIBERA

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 – comma 4 – D.Lgs 267/2000

Tutti gli interventi relativi all'oggetto sono registrati su apposito nastro depositato gli atti.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
f.to BOTTAZZI ANDREA

IL SEGRETARIO COMUNALE F.F.
f.to RIMONDI GRAZIELLA

=====
Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.

Il Responsabile del 1° Settore
.....

=====
RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente deliberazione verrà pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi a partire dal 23/04/2015

Lì,

L'ADDETTO ALL'ALBO PRETORIO
.....

=====
DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la suesata deliberazione non soggetta al controllo preventivo di legittimità, è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio del Comune senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa E' DIVENUTA ESECUTIVA ai sensi del 3° comma art. 134 D.Leg.vo 18.8.2000 n. 267.

lì,.....

IL RESPONSABILE DI SEGRETERIA
f.to Rimondi Graziella